



Composizione quali-quantitativa ottimale dell'Organo
amministrativo
Profilo dei candidati alla carica di Consigliere



Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
12/03/2015	CdA	Istituzione del Regolamento
18/02/2016	CdA	Aggiornamento del Regolamento
08/02/2018	CdA	Aggiornamento del Regolamento

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	4
3. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5

1. PREMESSA

Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi. Una parte rilevante di tali compiti è affidata al Consiglio di Amministrazione che è chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica (in via esclusiva) e di gestione, quest'ultima di concerto con gli altri organi aziendali.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono essere inoltre opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi nelle aree di operatività della Banca. E' necessario infine che i consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

In considerazione di quanto sopra riportato ed in conformità a quanto richiesto dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV "Governo Societario – Composizione e nomina degli organi sociali" della Circolare Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2013, il Consiglio di Amministrazione della Banca deve provvedere ad individuare le professionalità necessarie a garantire che nell'Organo Amministrativo siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito. Tali disposizioni dettano specifiche indicazioni con riguardo alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione a cui le banche devono attenersi. In particolare è previsto che la composizione degli Organi debba riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.

In relazione a tale obbligo, si riporta in seguito la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale in relazione ai principi generali e linee applicative dettate dalla Banca d'Italia, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, con il contributo fattivo degli Amministratori Indipendenti.

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alla Società.

In occasione del rinnovo del consiglio, la "composizione quali-quantitativa ottimale" è quindi portata a conoscenza dei soci della Banca, con le modalità indicate nel Regolamento assembleare, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto del le potenzialità richieste.

2. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti cruciali che a questo organo sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto. Essa non deve risultare pletorica: il numero dei componenti deve essere dunque adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

Si sottolinea che l'ultima statistica pubblicata da Banca D'Italia riguardo al numero dei componenti dei Consigli delle Banche di piccole dimensioni indica una media di 6,7 membri ed una età media pari a 60,4 anni¹. L'età media del nostro Consiglio di Amministrazione, considerando le caratteristiche dei nominativi in rinnovo per la carica di amministratore per il triennio 2018/2020, è pari a 63 anni.

Si osserva inoltre che tra le Banche Popolari di piccole dimensioni con le quali si intrecciano rapporti di lavoro, quattro hanno un CdA composto da 7 membri.

Tenuto conto dei suddetti criteri e delle statistiche di Banca d'Italia, nonché dell'accresciuta struttura del presidio dei controlli all'interno della banca, si ritiene ottimale il numero di 7 componenti, fissato quale misura minima dall'art. 30 del vigente Statuto.

¹ "ANALISI DEI RISULTATI E DEI PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE" di Banca d'Italia – Novembre 2013

3. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione al profilo teorico dei Consiglieri richiesto dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia, il Consiglio di Amministrazione, sulla base anche delle indicazioni espresse dall'Associazione Nazionale tra le Banche Popolari, stabilisce che sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di amministrazione devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca.

A tal fine si deve innanzitutto considerare la natura di banca cooperativa a mutualità non prevalente della Banca Popolare di Lajatico Società Cooperativa per Azioni e della sua vocazione al servizio delle imprese, delle famiglie e dei territori di riferimento e di cui è espressione, nonché delle dimensioni e della specificità del settore in cui opera.

In particolare il Consiglio stabilisce anzitutto che gli Amministratori - oltre ai requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalle disposizioni normative e regolamentari e fermo restando il rispetto delle norme previste in materia di incompatibilità e ineleggibilità - devono assicurare un'adeguata rappresentanza di tutte le diverse componenti della base sociale e, nell'organo consiliare, devono trovare espressione anche le attività economiche prevalenti nei territori di insediamento della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì che, in linea con i contenuti delle soprarichiamate disposizioni della Banca d'Italia, tutti gli amministratori debbano avere - anche in funzione dell'esperienza acquisita in qualità di esponente aziendale nel settore bancario o finanziario o attraverso l'esercizio di rilevante attività imprenditoriale nonché con lo svolgimento di attività professionale nel settore o nel mondo accademico - una adeguata conoscenza:

- del *business* bancario;
- delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- della regolamentazione della finanza;
- dei sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria;
- degli aspetti di "*corporate governance*" e dei processi di gestione aziendale.

Il Consiglio auspica inoltre che nel corso del triennio, periodo necessario per il completo rinnovo degli amministratori - la cui scadenza è prevista per il prossimo anno -, si provveda ad una graduale riduzione dell'età media del *board* e si avvii un processo di diversificazione dei generi all'interno del consiglio. Si richiede inoltre che il *board* abbia al suo interno competenze in ambito internazionale anche attraverso la presenza di consiglieri che, direttamente o indirettamente, abbiano esperienza con i mercati esteri.

Si richiede altresì che ogni amministratore:

- sia pienamente consapevole del proprio ruolo strategico nonché dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni svolte;

- sia dotato di autorevolezza e professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- dedichi tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Consiglieri Non Esecutivi

Considerato poi che gli amministratori non esecutivi svolgono la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management della banca e favoriscono la dialettica interna, almeno 2 componenti devono essere non esecutivi. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

E' fondamentale che essi posseggano ed esprimano adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto delle metodologie di gestione e controllo dei rischi.

Consiglieri Indipendenti

I Consiglieri di Amministrazione indipendenti hanno il compito di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione della Banca e di apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà dell'Organo di appartenenza anche al fine di assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

All'interno del Consiglio di Amministrazione almeno 1/4 devono essere indipendenti e possedere i requisiti previsti dalla normativa di vigilanza e dallo Statuto.

Sono considerati non indipendenti gli amministratori che:

- abbiano avuto nell'esercizio precedente, ovvero intrattengano con la Società, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative;
- rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- siano soci o amministratori o abbiano relazioni di affari significative con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
- siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Riguardo al criterio di “significatività” delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali con la Società utile a qualificare gli amministratori come “non indipendenti”:

- decade la qualifica di indipendenza quando intercorrono con la società relazioni commerciali o professionali aventi carattere continuativo, a prescindere dall'entità delle medesime;
- decade la qualifica di indipendenza quando intercorrono relazioni finanziarie che superino i seguenti limiti:
 - relazioni creditizie, singole o riguardanti il “gruppo di rischio” di appartenenza, qualora queste siano pari o superiori al 3% dei Fondi Propri della società (nel computo si considerano solo i “rischi diretti”);
 - rapporti concernenti operazioni di raccolta diretta, qualora la somma degli stessi sia pari o superiore al 6% dei Fondi Propri.

Considerata inoltre l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore della Banca Popolare di Lajatico Società Cooperativa per Azioni, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiono compatibili con l'incarico di amministratore di una banca o possono comportare per la banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.